

Allegato B – Schema di convenzione

Repertorio scritture private N. ____ del _____
Prot. N. ____ del _____

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CENTO E L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A PRESTARE LA PROPRIA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 2021/2029, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL "CODICE DEL TERZO SETTORE".

Il giorno ___/___/___, con la presente scrittura privata, il Comune di Cento (di seguito solo Ente), con sede in Via Provenzali n. 15 - codice fiscale 81000520387 e partita IVA 00152130381, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Beatrice Contri nata a Cento FE il 03/03/1973, domiciliata ai fini della presente presso la sede dell'Ente, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente (come da decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 14/07/2020 (come da art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali),

l'Associazione/Organizzazione _____ e
senza scopo di lucro denominata
_____ (di seguito solo Associazione) con sede in
Via/Piazza _____, codice fiscale
_____, nella persona del legale rappresentate Signor
_____, nato a
_____ il _____, CF
_____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo
interesse dell'Associazione/Organizzazione ;

Premesso che:

- gli Enti locali sono articolazioni e, nello specifico, componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, in tal modo definite ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile", di seguito per brevità denominato "Codice";
- fanno parte del Servizio nazionale della Protezione Civile, ai sensi del suddetto art. 3 del Codice, le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono, tra gli altri, i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

Considerate tutte le attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (art. 6 del Codice), le funzioni fondamentali ed i compiti dei Comuni in materia di protezione civile (art. 12 del Codice), tra i quali è espressamente previsto l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito;

Rilevato che:

- il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è annoverato tra le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice;
- le componenti del Servizio nazionale della Protezione Civile, tra cui gli Enti locali come sopra chiarito, possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici (art. 4, comma 2, del Codice);

Preso atto:

- che la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato alle attività di protezione civile è particolarmente valorizzata ed incentivata dal Codice, in linea ed in applicazione del principio

di sussidiarietà che invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- che detto principio è sancito sia a livello costituzionale dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, sia a livello legislativo dal comma 3, lettera a), dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59, dal comma 5, dell'art. 3 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dagli artt. 31 e ss. del Codice;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo Settore";
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", pubblicato in G.U. n.17 del 22/01/2018 abroga la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 nonché il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 confermando altresì all'Art. 13 Comma 1 Lettera e) che "il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico" sono "Strutture Operative nazionali" del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il medesimo Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile", al Capo V, Artt. 31 – 42 definisce le modalità di partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile alle attività di protezione civile ed in particolare all'Art. 32 comma 3 stabilisce che "la modalità di partecipazione del volontariato al servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore ... che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'Art. 5 comma 1 lettera y) del Decreto Legislativo 2 luglio 2017 n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1";
- l'Art. 34 comma 3 lettera a) del medesimo Decreto Legislativo 1/2018 specifica che l'elenco nazionale del volontariato di protezione civile è composto dagli elenchi territoriali istituiti presso le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Rilevato, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 102 del 30/12/2020 avente ad oggetto "ACQUISIZIONE, MEDIANTE CONVENZIONE, DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI VOLONTARIATO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO";

Considerato che, a partire dalla c.d. "Circolare Gabrielli" di cui alla Circolare del Capo della Polizia del 7 Giugno 2017 sono intercorsi importanti mutamenti nelle procedure di pianificazione, organizzazione, autorizzazione e gestione delle attività di pubblico spettacolo e di manifestazioni

pubbliche per le quali risulta necessario provvedere sempre più spesso a supportare gli organizzatori delle importanti ed essenziali manifestazioni locali tradizionali e non, fonte di indubbio sviluppo micro economico e salvaguardia delle radici della cultura locale nonché del fondamentale sviluppo delle iniziative di promozione sociale proposte dalle Associazioni locali,

Premesso, inoltre, che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - b) il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - c) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale: <http://www.comune.cento.fe.it>, in "Amministrazione Trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'Ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata: _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 4 della presente;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____
[Vedi Statuto dell'Associazione/Organizzazione];
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal ____/____/____;
- lo schema della presente è stato approvato con Determinazione n.---

Tanto richiamato e premesso, l'Ente ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

L'Ente ed Associazione/Organizzazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, l'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa:

la gestione, in favore di terzi, dell'attività di _____
[oppure]

i servizi sociali, di interesse generale, che consistono in _____, dettagliatamente descritta/i al successivo art. 4 (di seguito denominata/i, per brevità, "servizio").

Articolo 3 – Finalità

L'Ente si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema locale di protezione civile, relativamente al territorio del Comune di Cento.

Articolo 4 – Servizio

Il servizio affidato all'Associazione è organizzato e svolto come segue:

- Il Comune e l'Associazione si impegnano a sviluppare ogni possibile forma di sinergia operativa tra le rispettive strutture e risorse umane e strumentali, secondo i criteri enunciati nel presente accordo. Tali forme di collaborazione, in situazioni di normalità, sono individuate e disciplinate - dove necessario - attraverso lettere, accordi per le vie brevi e annotazioni. In situazioni di emergenza, le sinergie e le attivazioni sono individuate ed attuate prescindendo da particolari formalità.
- In caso di attivazione a seguito di eventi di livello a), come codificato dall'art. 2 della Legge n.225/1992 e ss.mm.ii., l'Associazione si metterà a disposizione del Sindaco del Comune in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, con il coordinamento del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Intercomunale qualora convocato.
- Eventuali richieste di impegno da parte della propria organizzazione/direzione centrale a livello nazionale, avranno carattere prioritario qualora non esistano alternative efficaci rispetto alla disponibilità nazionale concordando, in ogni caso, la possibilità di mantenere un'aliquota di presidio sul territorio del Comune di Cento.
- Quando non impegnata in attività di previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza richieste dal Comune, l'Associazione può partecipare liberamente ad analoghe attività su ordine delle diverse Autorità sovraordinate: in tali casi, l'eventuale utilizzo delle attrezzature in disponibilità/proprietà di questo Comune dovrà essere preventivamente richiesto e regolarmente autorizzato.
- Ai sensi della presente convenzione, previo adeguato preavviso, l'Associazione si impegna a mettere a disposizione del Comune, seguendo i principi di cui all'art.8 del D.P.R. n.194 del 08/02/2001:
 - a) un congruo numero di volontari appartenenti all'Associazione, con indicazione di ciascun ruolo ricoperto ed individuazione di un Responsabile reperibile;
 - b) la propria esperienza maturata nel campo delle specifiche specializzazioni in ambito di protezione civile;
 - c) idonee dotazioni in riferimento a mezzi, attrezzature di intervento, risorse logistiche, di comunicazione ed eventualmente sanitarie;
 - d) eventuali indicazione dell'ambito territoriale di operatività;
 - e) a partecipare costantemente e attivamente alle attività divulgative, formative e addestrative che saranno messe in campo dal Comune;
 - f) a formare e addestrare autonomamente i propri Volontari associati, secondo i programmi stabiliti a livello nazionale, regionale, di coordinamento provinciale nonché con il Comune stesso, oltre a provvedere all'adeguamento delle proprie dotazioni strumentali necessarie a garantire la piena operatività dei Volontari;
 - g) a conoscere e far conoscere ai propri Volontari operativi i contenuti fondamentali del vigente Piano Intercomunale e Comunale di Protezione Civile.
- Le attività in cui l'Associazione potrà essere chiamata ad operare sono prioritariamente quelle relative all'ambito dell'informazione e assistenza alla popolazione, alla logistica, al settore rischio idraulico ed idrogeologico.
- In particolare, l'Associazione collaborerà al servizio volontario di controllo sui corsi d'acqua e monitoraggio del territorio del Comune, compreso l'intervento del gruppo in tutti i casi di emergenza accertata e dichiarata dalle competenti autorità, con tutte le attrezzature idonee ed in dotazione.
- L'Associazione darà immediata comunicazione al Sindaco del Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento della collaborazione.
- Il Comune si impegna inoltre ad verificare la disponibilità di una sede idonea all'Associazione, il cui contratto di assegnazione gratuita sarà perfezionato a cura del Comune con successivo atto.
- Eventuali mezzi di proprietà del Comune verranno messi a disposizione previa autorizzazione del Sindaco ed esclusivamente ad un elenco di Volontari dell'Associazione concordato con il Comune.
- I dipendenti del Comune eventualmente appartenenti all'Associazione potranno essere autorizzati a partecipare alle operazioni in fase di emergenza e quindi ad assentarsi dai normali impegni di lavoro, qualora non appartenenti a Settori direttamente coinvolti nell'emergenza e previo provvedimento del Sindaco.

L'Associazione potrà operare, quando l'Autorità locale di protezione la attiverà in ottemperanza del D. Lgs. n. 1/2018 nonché della Direttiva del Capo Dipartimento (CDPC) della protezione civile – presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 Novembre 2012 riferita agli *EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE, individuati quali "eventi che seppure circoscritti al territorio di un solo comune, o di sue parti, possono comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga possono richiedere l'attivazione, a livello comunale, del piano di Protezione Civile, con l'attivazione di tutte o parte delle funzioni di supporto in esso previste e l'istituzione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.). In tali circostanze è consentito ricorrere all'impiego delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, che potranno essere chiamate a svolgere i compiti ad esse affidati nella pianificazione comunale. L'attivazione della pianificazione comunale non deve interferire con le normali procedure previste da altre normative di settore in relazione alle modalità di autorizzazione e svolgimento di eventi pubblici"*.

L'Associazione potrà operare anche in supporto all'Amministrazione o agli organizzatori di manifestazioni pubbliche, o pubblici spettacoli, rispettando quanto previsto dalla citata direttiva del CDPC del 9 dicembre 2012. In tali occasioni l'Associazione opererà con i propri Volontari, mezzi ed attrezzature privi delle insegne della "protezione civile".

Articolo 5 – Durata

L'Ente si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/02/2021 al 31/12/2029.

L'Ente e l'Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

Articolo 6 – Contributi e procedure di rendicontazione

A sostegno dell'attività dell'Associazione, e per le finalità di cui all'art. 1 del Codice del Terzo settore, l'Ente riconosce all'Associazione un contributo massimo erogabile annuo di Euro 14.500,000 (per il solo anno 2021 il contributo ammonta ad Euro 13.291,67 tenuto conto della decorrenza dal 01/02/2021), da versare entro il trentesimo giorno dalla data di avvenuta rendicontazione delle attività svolte secondo i periodi sotto riportati.

L'Associazione è tenuta a rendicontare, secondo le normali prassi del settore e avendo cura di differenziare se tali attività sono state effettuate in iniziative afferenti al settore protezione civile oppure di mero volontariato civico, le spese sostenute per le attività effettivamente svolte nei diversi periodi di riferimento con la seguente scadenza temporale:

- Entro la data del 15/06 di ciascun anno le attività effettivamente svolte fino al 31/05 del medesimo anno,
- Entro la data del 15/01 di ciascun anno le attività effettivamente svolte fino al 31/12 dell'anno precedente.

Articolo 7 – Controlli

L'Ente, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione/Organizzazione.

Annualmente l'Associazione trasmette all'Ente l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l'esercizio del servizio.

Articolo 8 – Responsabilità

L'Associazione/Organizzazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione/Organizzazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ – Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri della suddetta polizza sono interamente a carico dell'Ente (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio entro il _____ di ogni anno.

Articolo 9 – Rispetto delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento

L'Associazione, in relazione alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento approvato dal Comune di Cento con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 30/01/2014 ed allegato al presente atto. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporterà la risoluzione della presente convenzione. Pertanto, in caso di inottemperanza agli obblighi comportamentali, il Comune di Cento provvederà alla contestazione assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione di giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso di giustificazioni non congrue, il responsabile interessato disporrà, con provvedimento motivato, la risoluzione del rapporto, fatto salvo per il Comune il diritto al risarcimento dei danni. L'Associazione, ai fini del rispetto di quanto previsto dalla presente norma di comportamento, dà atto, ad ogni e qualunque effetto, di essere a perfetta conoscenza e di accettare le disposizioni, per quanto compatibili, del Codice di comportamento integrativo del Comune di Cento pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 10 – Rispetto dell'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013

Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento, assicurazione, a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

L'Associazione acconsente che i suoi dati personali resi per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante il presente rapporto, siano trattati dal Comune ai sensi del vigente GDPR Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii laddove non sia in contrasto con quanto disposto dal predetto Regolamento. L'Associazione prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina della vigente normativa e si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso a qualunque titolo, per i soli fini dettati nella presente convenzione e limitatamente al periodo di vigenza della stessa, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi altresì alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

Articolo 12 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'Ente ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, l'Ente può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Ente.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera dell'Ente.

Articolo 13 – Controversie

I rapporti tra l'Ente e l'Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il foro territorialmente competente.

Articolo 14 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, l'Ente e l'Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 15 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

L'Ente e l'Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

L'Ente e l'Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto

Cento, li __/__/_____

Comune di Cento

L'Associazione
